

Prot. U. 1224/12

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

ai sensi art. 186 d.lgs. 30/4/1992 n. 285, art. 54 d.lgs. 28/8/2000 n. 274 e d.m. 26/3/2001

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di giugno presso il Palazzo di Giustizia di Pordenone

TRA

Il **Tribunale di Pordenone** - (codice fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del presidente dottor Francesco Pedoja - domiciliato per la carica in piazza Giustiniano n. 7;

E

Il **Comune di Clauzetto** (codice fiscale 81001750934) rappresentato dal dott. Flavio Del Missier nato il 24/03/1957 a San Daniele del Friuli, domiciliata per la carica presso la residenza comunale di Clauzetto, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste di Sindaco del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso

- che a norma dell'art. 186 -comma 9/bis- del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 "...la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 28/8/2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste...";
- che a norma dell'art. 54 -comma 2- del D. Lgs. 28/8/2000 n. 274 il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo n. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale; nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art. 1 c.1 dello stesso D.M;
- che il Comune di Clauzetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29/05/2012 ha approvato lo schema della presente convenzione;
- che il Comune di Clauzetto, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'articolo 54 del citato d. lgs. 274/2000;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Clauzetto consente che massimo n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità (intesi come contemporaneamente accoglibili), prestino presso le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività, ai sensi dell'art. 186 D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e art. 54 D:Lgs. 28/8/2000 n. 274.

Nell'accoglimento delle istanze di ammissione a prestare lavoro di pubblica utilità, sarà data preferenza ai residenti nel territorio del Comune di Clauzetto.

Il Comune di Clauzetto specifica che presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26/3/2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6 del

D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere b) c) d) ed e) dell'art. 1 del medesimo D.M.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità da effettuare.

Art. 3

Il Comune di Clauzetto individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Il responsabile del servizio tecnico per le tipologie di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 1 D.M. 26 marzo 2011;
- il responsabile del servizio inerente la specifica professionalità del condannato, per quanto riguarda la lettera e) dell'art. 1 D.M. 26 marzo 2001.

Il Comune di Clauzetto si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei responsabili sopra indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Clauzetto si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L'attività prestata dai condannati dovrà avere una durata minima di 4 ore giornaliere per almeno due giorni alla settimana; non saranno accolte richieste di prestate attività di pubblica utilità il venerdì pomeriggio e il sabato.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto al Comune di Clauzetto di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Clauzetto l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

I condannati sono tenuti a rimborsare, su richiesta del Comune, le spese relative ai Dispositivi di Protezione Individuale e alle visite del Medico Competente, che si rendano necessarie per lo svolgimento dell'attività cui gli stessi sono adibiti.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di



legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Clauzetto

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 26/3/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali, alla Sezione Distaccata di San Vito al Tagliamento e agli uffici dei giudici di Pace di Pordenone, Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

Il presente atto, redatto in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tribunale di Pordenone
Il Presidente
Dott. Francesco Pedoja

Francesco Pedoja

Per il Comune di Clauzetto
Il Sindaco
dott. Flavio Del Missier

Flavio Del Missier

CONFORME ALL'ORIGINALE
21 GEN 2012
Dr. Maria Ljeta VARNER

